



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

di concerto con il

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato emanato con regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante le *“Modifiche al sistema penale”* e s.m.i.;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 n. 469 recante il *“Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello stato”* e s.m.i.;

VISTO l'art. 2 del suddetto decreto che stabilisce le modalità di riassegnazione delle somme versate sui capitoli d'entrata e, in particolare, il comma 2 secondo cui *“le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell'anno successivo con decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica da registrarsi alla Corte dei Conti”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149 recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2021 n. 260;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”* convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, recante *“Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”*;

VISTO l'art. 1 comma 5 del suddetto decreto, il quale prevede che *“una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi (di cui ai commi 2 e 3) è versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per essere destinata (allo sviluppo) dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole ed informato. Con*





decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono indicate le modalità di ripartizione delle somme di cui al primo periodo”.

VISTO il decreto ministeriale 31 marzo 2023 registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2023 n. 118 recante le “*Modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione*” e, in particolare, l’art. 8;

DECRETA

Art. 1

Le sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, sono versate all’art. 35 del capitolo di entrata n. 3592.

Art. 2

Il 50% delle suddette sanzioni è riassegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su di un nuovo capitolo di spesa ovvero nuovo piano gestionale per lo sviluppo dell’infrastruttura informatica necessaria per la rilevazione dei prezzi dei carburanti e per finanziare iniziative in favore dei consumatori aventi lo scopo di favorire la trasparenza dei prezzi e di aumentare la consapevolezza degli utenti.

Art. 3

In sede di richiesta di riassegnazione delle somme verrà determinata la ripartizione delle risorse nelle due finalità previste per consentire l’allocazione ottimale delle stesse in una percentuale minima comunque non inferiore al 20%.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

